



DENUNCIA UTENZA DOMESTICA TARI E SERVIZI RSU

- ✓ **Invito alla dichiarazione di nuova utenza domestica TARI e guida agli adempimenti**
- ✓ **Modalità di accesso al servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Besana in Brianza**



Gentile cittadino/a,

ai sensi dell'art.1, comma 641 e ss., [L.147/2013 \(Tassa sui Rifiuti\)](#), i **detentori** (conduttori/occupanti) o **possessori** (proprietari/titolari di altri diritti reali) a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte sono obbligati alla presentazione della **dichiarazione TARI**, essendo soggetti passivi a partire dalla data desumibile dal titolo di occupazione dell'immobile (data rogito notarile, decorrenza contratto di locazione/comodato, data decreto trasferimento immobile o verbale di consegna in caso di vendita giudiziaria, ecc.).

Il mancato utilizzo dell'immobile o del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle aree in cui è effettuata la raccolta non comporta esonero dalla tassa, essendo elencate le fattispecie esentative in via tassativa nel vigente [Regolamento Comunale Tari](#). In ogni caso, le richieste di esenzione vanno idoneamente e tempestivamente dichiarate e documentate (*ad esempio, immobili sprovvisti di utenze a rete e completamente vuoti oppure immobili oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – attenzione: la manutenzione straordinaria non rientra in tali definizioni; pertanto, l'apertura di una pratica edilizia in corso per interventi di tale natura non costituisce condizione sufficiente al fine dell'esenzione*).

In caso di mancata dichiarazione nei termini di cui all'art. 30 del [Regolamento Comunale Tari](#) vigente, l'Ufficio Tributi provvederà alla rilevazione d'ufficio della superficie tassabile, ed alla successiva emissione di un **avviso di accertamento** finalizzato al recupero della tassa non dichiarata, maggiorata della sanzione di legge per omessa denuncia (dal 100% al 200% del tributo), delle spese di notifica e degli interessi legali.

Pertanto, qualora non avesse ancora provveduto, è invitato/a ad adempiere all'obbligo dichiarativo secondo le modalità sotto riportate, allegando copia del titolo di possesso/detenzione (contratto di locazione/comodato o rogito d'acquisto o dichiarazione da parte del proprietario di aver ceduto in uso l'immobile senza titolo registrato). Il **modello di dichiarazione** è disponibile presso l'Ufficio Tributi oppure sul sito internet www.comune.besanainbrianza.mb.it, sezione [Tasse e tributi](#) > [Modulistica](#) (per nuova utenza domestica [modulo MDTR27](#) – per variazione utenza domestica [modulo MDTR45](#)).

Presupposti impositivi, soggetti passivi, modalità di determinazione della tariffa, fattispecie esentative/agevolative e ogni altro profilo inerente all'applicazione della Tari sono disciplinati dal [Regolamento Comunale Tari](#) vigente.



La presentazione della dichiarazione TARI è imprescindibile e propedeutica all'attivazione dell'utenza ai fini della fruizione del **servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati** gestito da [GELSIA AMBIENTE SRL](#) quale soggetto affidatario in privativa.

Quindi, la denuncia TARI permette:

- 1) [per i nuovi cittadini] il ritiro del “**kit di benvenuto**” presso l'[Ufficio Relazioni con il Pubblico](#) del Comune di Besana in Brianza
- 2) l'accesso alla fornitura del [sacco BLU RFID \(con chip\)](#) – **obbligatorio per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato** – che all'esaurimento della dotazione iniziale sarà disponibile tramite prelievo, con Tessera Sanitaria CNS dell'intestatario utenza TARI, presso i Distributori Sacchi Blu (v. [TrovaDistributore](#))
- 3) l'accesso alla [piattaforma ecologica comunale](#) con Tessera Sanitaria CNS dell'intestatario utenza TARI e dei componenti maggiorenni residenti dichiarati

Per maggiori info e per il download della MINIGUIDA con calendario ecologico, del modulo di richiesta sacco arancione (pannolini e pannoloni) e di altro materiale informativo sui servizi di igiene urbana svolti nel Comune di Besana in Brianza:

☞ [GELSIA AMBIENTE Srl – Besana in Brianza](#)

☞ [Comune di Besana in Brianza – Servizi di Igiene Urbana](#)

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Risorse e Organizzazione
Mario Ronzoni

*Firma a mezzo stampa ai sensi
del D. Lgs. 39/1993, art. 3 c. 2*

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) **SPORTELLO ONLINE:**

Tramite **E-mail**: tributi@comune.besanainbrianza.mb.it

In caso di spedizione postale/telematica, o di consegna a mezzo di altra persona, allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante.

Tramite **P.E.C.**: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it

2) **A mano**, presso l'**UFFICIO TRIBUTI**, via Roma,1, Besana in Brianza

Per ora, solo su appuntamento tel. 0362922046-63 > [Modalità di prenotazione e accesso](#)

3) Tramite il servizio postale con **RACCOMANDATA con avviso di ricevimento A.R.**, intestata a Comune di Besana in Brianza – Ufficio Tributi – via Roma 1 – 20842 Besana in Brianza (MB).

Città di Besana in Brianza – via Roma n.1 – 20842 Besana in Brianza

C.F.01556360152 – P.IVA 00717350961 - Fax 0362.996658

SETTORE RISORSE E ORGANIZZAZIONE – Ufficio Tributi - Tel. 0362.922063 – 024 – 046

E-mail: tributi@comune.besanainbrianza.mb.it – P.E.C : protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it



LE PRINCIPALI FAQs DELLA TARI

Domande e risposte su presupposto, adempimenti e dichiarazione UTENZA DOMESTICA

La TARI si paga sempre.

D - Io non produco rifiuti (perché vivo o lavoro o studio in un altro Comune, torno a casa solo per dormire, viaggio continuamente, in realtà non abito in quella casa, è in vendita, la tengo per affittarla, pagava l'inquilino ma adesso la casa è sfitta, ho ereditato la casa ma non la uso, ecc.) oppure ne produco pochissimi, anzi ho deciso che d'ora in poi i miei rifiuti me li smaltirò da solo: così non pagherò più la TARI.

R – No, non è possibile esentarsi dal versamento della TARI. Premesso che la Legge e i regolamenti comunali vietano espressamente di abbandonare i propri rifiuti nell'ambiente (v. artt. 255 e ss. del D.Lgs. n.152/2006 e Regolamento Comunale di Polizia Urbana vigente), la TARI non è una tariffa corrispettiva per lo svolgimento di un servizio a domanda individuale, ma è un tributo la cui funzione è di coprire il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati all'interno del Comune. La gestione dei rifiuti costituisce pertanto un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa. La decisione dell'utente di non utilizzare il servizio, che pur tuttavia gli viene sempre messo a disposizione, non comporta quindi l'esonero dal tributo. Il soggetto passivo può di converso verificare se il Regolamento TARI preveda delle riduzioni per la fattispecie integrata dal proprio titolo di possesso o detenzione.

Anche le pertinenze pagano la TARI.

D - Ho presentato al Comune la dichiarazione TARI per la mia abitazione ma nel modello non ho indicato e conteggiato il solaio, la cantina ed il garage perché questi locali sono pertinenze dell'abitazione e secondo me le pertinenze non devono pagare la TARI.

R – No, non è vero. Le cantine, i solai e i box e tutte le altre pertinenze dell'abitazione, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno e per la parte di superficie con altezza superiore a 1,5 mt, sono soggette alla TARI esattamente come ogni altro locale facente capo all'abitazione; poi, se effettivamente pertinenziali ed accessori, la loro superficie si somma a quella dell'abitazione ai fini della determinazione della tariffa complessiva della TARI (la parte variabile della tariffa, correlata al nr. componenti, si conta una sola volta).

Nel caso tali locali non fossero pertinenziali/accessori oppure fossero condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano comunque utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che non siano nella disponibilità, anche di fatto, di esercenti attività produttive.

Quindi, in caso di omissione dichiarativa, provveda subito a rettificare la Sua denuncia. Si ricordi che il termine per presentare la dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Abitazioni vuote.

D – L'abitazione è vuota, quindi secondo me non devo pagare la TARI.

R – No, è sbagliato. Tutte le abitazioni sono soggette alla TARI, che è un tributo generale sulle superfici delle abitazioni e non una tariffa puntuale alla quale corrisponda lo svolgimento di un servizio. Tuttavia, è vero che alle abitazioni tenute a disposizione (ovvero vuote ma con il mobilio e/o anche una sola delle utenze: acqua, gas, internet, luce, telefono, ecc. attive) si applica la tariffa unitaria più bassa vale a dire quella prevista per un solo componente. Per non essere assoggettati al pagamento della TARI bisognerà togliere dall'abitazione TUTTO il mobilio e disattivare TUTTE le utenze. La mancanza del mobilio può essere autocertificata e comprovata con apposita documentazione fotografica, mentre per le utenze occorre produrre idonea documentazione rilasciata dal gestore dei servizi di rete (art.9 Regolamento TARI).

Ci siamo trasferiti.

D - Mi sono trasferito in un'altra abitazione e l'ho comunicato all'Anagrafe. Ma non mi è mai arrivato l'invito della TARI relativo alla nuova abitazione. Anzi, mi dicono che al vecchio indirizzo è arrivato l'invito TARI riferito ancora alla vecchia abitazione.

R – Quando ci si trasferisce in un'altra abitazione è obbligatorio comunicare all'Anagrafe il cambio della residenza. Tuttavia, questo non basta. Occorre anche presentare la dichiarazione TARI di variazione, oppure in caso di permanenza del titolo di possesso o detenzione anche del precedente immobile, di apertura della nuova utenza ad invarianza della precedente. Non è un procedimento automatico.

Pagamento F24 per altro contribuente. Niente pasticci.

D – Sono il nuovo proprietario (o il nuovo inquilino) dell'abitazione ed il proprietario di prima mi ha consegnato il modello F24 della TARI, intestato a lui, che gli ha inviato il Comune, dicendomi che devo pagarlo io per il periodo nel quale sono stato io ad occupare i locali.



R – No, è assolutamente sbagliato! Nessuno deve pagare un modello F24 intestato ad un altro contribuente, in quanto il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione dei locali. Non potrà ottenere il rimborso di quel che ha versato a nome d'altri chi abbia pagato la TARI intestata ad un altro utente. Chi lascia un locale deve compilare e consegnare al Comune la propria dichiarazione di cessazione, mentre chi subentra deve presentare la propria dichiarazione di inizio occupazione. Ciascuno procederà per conto proprio (salvo nel caso in cui l'uno abbia delegato l'altro, naturalmente). L'Ufficio TARI provvederà a rideterminare l'importo TARI dovuto dal soggetto passivo cessante (se del caso erogando un rimborso per le minori somme dovute, su istanza del contribuente) e ad inviare al subentrante un nuovo modello F24 intestato a Lui, con l'importo dovuto a decorrere dal momento d'inizio dell'occupazione.

Contano tutti i componenti anagrafici e/o domiciliati al 1° gennaio o alla data di apertura dell'utenza

D - Mio figlio in Anagrafe figura ancora come residente nella mia famiglia ma, in realtà, da molto tempo vive in un altro Comune. Quindi secondo me non deve essere conteggiato ai fini del calcolo del numero dei residenti nell'abitazione ai fini della determinazione della tariffa della TARI.

R – Conta, invece. Premesso che, ai sensi dell'art.43 Codice Civile, residenza e dimora abituale devono corrispondere, i membri del nucleo familiare residenti ma temporaneamente domiciliati altrove sono considerati presenti nella famiglia anagrafica ai fini del conteggio della TARI. Contano altresì i componenti non residenti ma effettivamente domiciliati. Le uniche eccezioni sono quelle previste dal Regolamento TARI (lavoro o studio per più di 1 anno all'estero; domicilio presso case di cura, RSA, comunità, istituti penitenziari per più di 1 anno; in ogni caso da dichiarare e idoneamente documentare).

Si ricorda che il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente e, se riferite ai componenti della stessa scheda anagrafica, non andranno dichiarate (aggiornamento automatico al primo gennaio).

Siamo più eredi.

D - Abbiamo ereditato un'abitazione che adesso è vuota (ma con il mobilio e/o le utenze attive) e vogliamo intestarci la TARI separatamente, ciascuno per la propria quota.

R - Non è possibile. Uno degli eredi dovrà intestarsi la TARI. Nella dichiarazione il soggetto prescelto indicherà sé stesso come dichiarante. Si consiglia eventualmente di utilizzare il campo note presente nel modello per spiegare la situazione. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria soltanto in caso di mancato pagamento da parte del dichiarante. Si consideri che se ciascuno degli eredi si intestasse una quota della superficie l'importo totale che gli eredi verrebbero a pagare sarebbe in realtà maggiore, in quanto ciascun erede dovrebbe pagare per intero la propria quota variabile della tariffa invece che dividerla con gli altri. Trattandosi di un'abitazione che viene tenuta a disposizione dagli eredi vuota ma con il mobilio e/o le utenze attive la tariffa sarà quella prevista per un'abitazione con un componente fittizio.

Basta carta. Solo mail.

D – Mi piacerebbe ricevere l'avviso di pagamento TARI via mail o PEC, si può?

R – Certo! Dal 2020 è attivo il “Servizio Ricezione Avvisi Tari via Email o PEC”: basta andare sull'homepage del [sito comunale](#), in alto a destra “Servizi Online”, e farne richiesta compilando l'apposito [form](#). Riceverà una mail di notifica: da quel giorno in poi... solo TARI via telematica!

Ditelo all'Ufficio Ecologia o a GELSIA.

D - Ho una richiesta o una segnalazione o un reclamo da presentare sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

R - Il Comune, attraverso l'Ufficio TARI, gestisce il tributo per quanto concerne l'aspetto amministrativo e contabile. Ma non gestisce direttamente il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, che viene svolto invece da GELSIA AMBIENTE S.R.L. Pertanto, per qualsiasi informazione sul servizio, ci si può rivolgere all'[Ufficio Ecologia](#) del Comune di Besana in Brianza (0362 922047) oppure a [Gelsia Ambiente](#). Ecco i suoi contatti:



infoambiente@gelsia.it